

Interruzione non punibile della gravidanza: nuovo regime dal 1 novembre 2002

Gentile collega, egregio collega

Con la votazione popolare del 2 giugno 2002 il popolo ha accettato la modifica del Codice penale in materia d'interruzione della gravidanza. I nuovi articoli 119 e 120 regolano dettagliatamente la questione e depenalizzano l'interruzione della gravidanza nelle prime 12 settimane. Il Consiglio federale ha stabilito al 1. ottobre 2002 l'entrata in vigore dei nuovi articoli. Durante l'estate un apposito gruppo di lavoro dell'Associazione dei medici cantonali svizzeri ha elaborato i dettagli e prodotto la documentazione necessaria all'applicazione del nuovo diritto. Tale documentazione è stata adattata al nostro Cantone nel corso di questo mese, mantenendo il più possibile l'uniformità con gli altri cantoni, così da permettere un'applicazione omogenea in tutta la Svizzera.

L'attuale Regolamento sull'interruzione della gravidanza del 27.9.1994 sarà prossimamente adattato alle nuove disposizioni federali. Nel frattempo, per garantire un'entrata in vigore rapida delle nuove norme, la presente documentazione costituisce a titolo transitorio, insieme con gli allegati, la base adeguata per l'applicazione del nuovo regime.

1 Interruzione della gravidanza entro la 12.ma settimana

1.1 Dichiarazione scritta della gestante

Il Codice penale statuisce che l'interruzione della gravidanza effettuata entro la 12.ma settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione non è punibile se "è *necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica*"¹. Occorre dunque che la gestante dichiari per iscritto il proprio stato d'angustia (**documento 1**). Tale dichiarazione va accuratamente conservata dal medico nella cartella sanitaria.

1.2 Informazione della gestante

L'articolo 120 enumera gli obblighi del medico che effettua l'interruzione della gravidanza. Egli deve "tenere *personalmente un colloquio approfondito con la gestante*", deve "fornirle *tutte le informazioni utili*" e deve "consegnarle, *contro firma, un opuscolo contenente*" gli indirizzi di consultori e associazioni di sostegno (**documento 3**). Sul documento 1 la gestante conferma l'avvenuto colloquio e l'avvenuta consegna dell'opuscolo informativo. Ogni documento dev'essere conservato per 10 anni nella cartella sanitaria.

¹ CP Art. 119, cpv. 1

1.3 *Annuncio statistico*

Il cpv 5 dell'art. 119 statuisce che *“l'interruzione della gravidanza dev'essere annunciata ai fini statistici”*. Il medico che esegue l'intervento deve - contemporaneamente alla redazione del rapporto operatorio o all'iscrizione dell'atto nella cartella sanitaria - completare l'apposito formulario statistico (**documento 4**) e inviarlo subito per fax al Medico cantonale (091- 814 4446).

1.4 *Gestanti di età inferiore ai 16 anni*

Se la gestante che desidera interrompere la gravidanza è di età inferiore ai 16 anni, il medico deve dapprima indirizzarla a un consultorio per minorenni: in Ticino si tratta dei Centri di pianificazione familiare e dei Servizi medico-psicologici. Il medico può effettuare l'interruzione della gravidanza solamente quando dispone, oltre l'usuale documentazione, della conferma dell'avvenuto colloquio nel consultorio per minorenni (**documento 2**). Se la gestante minorenni è capace di discernimento non vige un obbligo formale di ottenere il consenso dei genitori; consiglio tuttavia in generale di coinvolgerli, nel limite consentito dalla gestante stessa.

2 Interruzione di gravidanza oltre la 12.ma settimana

Le interruzioni di gravidanza oltre la 12 settimana sono in generale dovute a gravi problemi del feto (malformazioni) o, più raramente, della madre. Per questi casi occorre disporre del parere conforme di almeno due medici (in generale colui che effettua l'intervento e un altro medico specialista). Questi due medici devono essere autorizzati all'esercizio della professione sul territorio svizzero. Anche queste interruzioni devono immediatamente essere segnalate con l'apposito formulario statistico.

3 Medici e istituti autorizzati a praticare le interruzioni di gravidanza

Il cpv. 4 dell'articolo 119 prevede che *“i Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita”*. Nel nostro Cantone, in analogia con quanto deciso negli altri, devono considerarsi autorizzati tutti i medici specialisti federali (o FMH) in ginecologia e ostetrica e i 7 istituti di cura acuti che, nell'ambito della pianificazione ospedaliera secondo LAMal, hanno ottenuto un mandato di prestazione in ginecologia (Ospedali regionali di Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Clinica Santa Chiara, Clinica Moncucco, Clinica S. Anna)².

4 Conclusioni

Dal 1 novembre 2002 cambia dunque in modo radicale l'ordinamento relativo alle interruzioni non punibili di gravidanza. Nelle prime 12 settimane compete in sostanza alla gestante prendere la decisione. Il medico al quale la gestante si rivolge per eseguire l'interruzione non deve dunque più ottenere un “secondo” parere, ma può procedere autonomamente, prestando però attenzione ad alcuni punti. Egli infatti deve:

Ufficio del medico cantonale, via Dogana 16, 6500 Bellinzona

- a) disporre della **richiesta scritta** della gestante maggiorenne (> 16 anni),
- b) disporre della **prova** dell'avvenuta consulenza specialistica per la gestante minorenni (< 16 anni),
- c) eseguire **personalmente** un colloquio approfondito con la gestante (ciò che non impedisce ovviamente di indirizzare dapprima la gestante in un Centro di pianificazione familiare),
- d) disporre della **conferma scritta** della gestante in merito al colloquio approfondito e alla consegna dell'opuscolo informativo (vedi documento 1),
- e) compilare immediatamente dopo l'interruzione di gravidanza il formulario **statistico** e inviarlo al Medico cantonale.

In caso di non rispetto di questi obblighi, l'art. 120 del Codice penale prevede che il medico sia punito con l'arresto o con la multa

Particolare attenzione e prudenza è poi necessaria per le interruzioni di gravidanza che avvengono oltre la 12.ma settimana. In questi casi è necessario ottenere sempre un parere medico specialistico da un medico che non effettua personalmente l'interruzione.

Per le gestanti incapaci di discernimento è sempre necessario il parere del rappresentante legale.

Dal profilo dell'assunzione dei costi e della fatturazione non cambia nulla rispetto al passato. Il tutto è regolamentato nell'ambito della LAMal e delle relative convenzioni.

Ricordo infine che questa regolamentazione si applica a tutte le gestanti sul territorio del Cantone, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o da altre peculiarità giuridiche.

Con i più cordiali saluti.

Il Medico cantonale

I. Cassis

Bellinzona, 24 ottobre 2002

Allegati:

- Richiesta della gestante (documento 1/4)
- Conferma del colloquio per gestanti minorenni (documento 2/4)
- Opuscolo informativo "Una gravidanza non desiderata" (documento 3/4)
- Formulario statistico "Interruzione non punibile della gravidanza" (docu 4/4)
- Estratto Codice penale svizzero
- 2 copie dell'Agenda della Consulente per la condizione femminile (per i medici e gli ospedali autorizzati)

² Decreto esecutivo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal) - 20 giugno 2001